

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
(emanato con decreto rettorale 3 maggio 2024 n. 296)**

INDICE

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Requisiti per ottenere i benefici
- Articolo 3 - Tipologie di benefici e relativi limiti
- Articolo 4 - Criteri e procedure di erogazione dei benefici economici
- Articolo 5 - Disposizioni finali

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici per le iniziative di cui all'articolo 67 comma 1a, 1b, 1c, del vigente CCNL, ai sensi di quanto definito dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico Imposte sui redditi), dirette al personale tecnico e amministrativo (di seguito personale) dell'Università luav di Venezia (di seguito Università).
2. Le iniziative rispondono a finalità socio-assistenziali e i contributi economici sono erogati nel rispetto di principi di eguaglianza e parità tra tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, anche a part time, in servizio nel corso dell'anno di erogazione dei benefici.
3. I contributi economici sono erogati in rapporto al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento del bando, anche per il personale a tempo determinato e a quello collocato in quiescenza.

Articolo 2

(Requisiti per ottenere i benefici)

1. Ha diritto a presentare domanda di partecipazione all'erogazione dei sussidi il personale che presenta l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido, di un importo inferiore o uguale a € 33.500,00.
2. Le spese devono essere sostenute dal dipendente e certificate da fatture, ricevute o da scontrino fiscale o documento commerciale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e, dove previsto, l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
3. Possono essere presentate spese solo nei limiti indicati per ciascuna tipologia e verranno considerate solo nel limite di quelle effettivamente sostenute.
4. Non possono essere presentate spese per le quali siano stati richiesti e/o ottenuti contributi anche parziali da terzi.
5. Le richieste di borse di studio agli studenti e le richieste di sostegno economico per situazioni di particolare difficoltà devono essere accompagnate da idonee certificazioni che comprovino quanto dichiarato. Dove le suddette certificazioni non siano possibili devono essere presentate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; per tali dichiarazioni vale quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 della medesima norma.

Articolo 3

(Tipologie di benefici e relativi limiti)

	BENEFICI NON SOGGETTI A TASSAZIONE	massimale
1	spese mediche o per assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 per se stessi o per i familiari di cui all'articolo 433 del codice civile:	1.500,00
2	spese per assistenza a familiari conviventi, di cui all'articolo 433 del codice civile, almeno settantacinquenni o non autosufficienti	1.000,00
3	spese relative ai servizi di educazione e istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le spese per gli asili nido, la scuola materna, i servizi integrativi quali mensa, trasporto scolastico, gite didattiche e visite d'istruzione dei familiari a carico	1.000,00
4	spese per l'istruzione universitaria dei familiari a carico. - rientrano tra queste, oltre alle tasse universitarie, le spese per iniziative incluse nei piani di offerta formativa	1.000,00
5	spese relative all'acquisto dei libri di testo, anche universitari, dei familiari a carico	500,00
6	spese per la frequenza a centri estivi e invernali dei familiari a carico	500,00
7	spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sostenute per sé stessi o familiari a carico	500,00

TORNA ALL'INDICE

8	borse di studio per i figli dei dipendenti - <i>per studenti iscritti alle scuole medie superiori che al termine dell'anno scolastico abbiano conseguito una votazione media non inferiore a 9/10 (8/10 nel caso di studenti con disabilità riconosciuta) o che all'esame di maturità abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 90/100 (80/100 nel caso di studenti con disabilità riconosciuta); per studenti universitari in corso regolare di studio che conseguono laurea triennale o laurea magistrale con una valutazione non inferiore a 100/110 (88/110 nel caso di studenti con disabilità riconosciuta)</i>	500,00
---	--	--------

Benefici soggetti a tassazione (massimale unico € 1.500,00)

	<i>BENEFICI SOGGETTI A TASSAZIONE</i>	massimale
9	spese per la locazione della casa di abitazione	
10	spese per la rata del mutuo o del prestito per l'acquisto della prima casa di abitazione	
11	spese di manutenzione straordinaria della prima casa di abitazione relative ad opere murarie e edili o di riqualificazione energetica	
12	spese sostenute in caso di decesso: <i>la spesa deve riguardare: parenti in linea retta entro il primo grado, anche non appartenenti al nucleo familiare, o conviventi</i>	
13	spese sanitarie e mediche, per farmaci e visite specialistiche sostenute per sé e per i familiari a carico	
14	spese per l'istruzione universitaria dei familiari a carico non comprese nei precedenti punti 4 e 5 - <i>rientrano tra queste quelle per l'alloggio presso la sede universitaria o fuori sede</i>	
19	spese sostenute dal dipendente per se stesso, relative all'iscrizione e alla frequenza per il conseguimento di titoli di studio di scuola secondaria superiore, per corsi di studio universitari e postuniversitari, per corsi di formazione, per corsi di lingua straniera, per l'Università Popolare o della terza età	
15	sostegno economico per la perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio, la cui convivenza con il dipendente risulti da dichiarazione del dipendente relativa al momento del verificarsi dell'evento - <i>il beneficio è candidabile nella misura massima se la condizione si è protratta per l'intero anno e proporzionalmente al periodo di interesse, se è intervenuta in corso d'anno e vengono dimezzate nel caso in cui l'interessato percepisca indennità dovute alla perdita del lavoro</i>	
16	sostegno economico per il dipendente separato o divorziato con figli a carico - <i>il contributo è previsto in caso di intervenuta sentenza di separazione legale o di divorzio, da cui risulti, congiuntamente o in alternativa, la non assegnazione dell'unità di abitazione, o la sola assegnazione della stessa senza alcun diritto ad alimenti oppure le difficoltà o l'impossibilità al percepimento degli assegni, parzialmente o totalmente. In caso di sentenza di divorzio, il dipendente può fruire del beneficio solo nel caso non vi sia formazione di nuovo nucleo familiare; il beneficio è candidabile nella misura massima se la condizione si è protratta per l'intero anno e proporzionalmente al periodo di interesse, se è intervenuta in corso d'anno</i>	
17	sostegno economico per nuclei familiari monoparentali con figli a totale carico del dipendente - <i>il beneficio è candidabile nella misura massima se la condizione si è protratta per l'intero anno e proporzionalmente al periodo di interesse, se è intervenuta in corso d'anno</i>	
18	sostegno economico per il dipendente separato, senza figli a carico - <i>il contributo è previsto in caso il dipendente corrisponda regolarmente gli alimenti o il mantenimento, e non disponga di unità di abitazione propria; il beneficio è candidabile nella misura</i>	

TORNA ALL'INDICE

	<i>massima se la condizione si è protratta per l'intero anno e proporzionalmente al periodo di interesse, se è intervenuta in corso d'anno</i>	
20	spese sostenute dal dipendente per se stesso per la promozione e l'accrescimento culturale o attività sportive. Le spese ammissibili sono dettagliate nel bando	
21	spese per assistenza a familiari non conviventi almeno settantacinquenni o non autosufficienti. Le spese ammissibili sono dettagliate nel bando	
22	spese sostenute dal dipendente per se stesso per l'acquisto di apparecchiature informatiche	

Articolo 4

(Criteri e procedure di erogazione dei benefici economici)

1. I benefici sono erogati in misura proporzionale al valore dell'ISEE secondo la formula:
100: (valore ISEE del richiedente: valore ISEE presentato più basso).
2. Il massimale complessivo erogabile del beneficio economico è di € 1.500,00 a dipendente.
3. La percentuale rimborsabile delle spese riconosciute a ciascun richiedente sarà calcolata applicando la formula di cui al punto 1 e sempre nel rispetto del limite massimo di cui al punto 2.
4. Nel caso la disponibilità del fondo non garantisca sufficiente copertura, i contributi saranno riproporzionati equamente alla luce della disponibilità complessiva del fondo stesso.
5. Le spese presentate da ciascun beneficiario verranno rimborsate dando precedenza alle spese non tassate puntualmente seguendo l'ordine indicato nell'articolo 3 (Tipologie di benefici e relativi limiti) fino a saturazione del massimale di tipologia.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. L'amministrazione, previa informativa alle rsu, si riserva di sospendere l'accesso a particolari casistiche di beneficio, in presenza di disposizioni normative che consentono agevolazioni fiscali e benefici nell'ambito di iniziative del welfare aziendale oppure per mutamenti della disciplina tributaria applicabile e/o dell'interpretazione delle disposizioni fiscali fornita dall'agenzia delle entrate.
2. Le eventuali nuove iniziative di welfare aziendale, peraltro di natura occasionale, possono essere inserite nel medesimo bando del fondo servizi sociali con una chiara indicazione della fattispecie prevista, dell'importo specifico destinato e aggiuntivo rispetto a quello dei servizi sociali, e dei criteri di accesso al beneficio, anche non corrispondenti ai medesimi criteri di accesso ai benefici di cui all'articolo 3.
3. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti, successivi all'emanazione del decreto rettorale di emanazione.